



COMUNE DI CITTANOVA

Partita IVA 002672300803 – Tel. (0966) 656111 – Fax (0966) 656120

www.comune.cittanova.rc.it – e-mail protocollo.cittanova@asmepec.it

insignito della medaglia di bronzo al merito civile

N° 323 del Registro

OGGETTO: Ordinanza ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 - Ulteriori misure per contrastare la diffusione del virus covid-19 nel territorio del Comune di Cittanova in attuazione ed integrazione del DPCM del 17.05.2020 - **CHIUSURA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DELLA SCUOLA PARITARIA "P. V. IDA"**.

IL SINDACO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché " nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Regionale - n. 21 del 27 gennaio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Regionale n. 26 del 1° febbraio 2020;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1739 del 3 giugno 2020»;

Visti i vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le varie Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, atte al contenimento della diffusione della pandemia da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020; n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020 - Edizione straordinaria.

Visti - il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, Il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;

Visto il D.P.C.M. del 03 novembre 2020;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 04.09.2020 pubblicata nella G.U. del 05 novembre 2020 che colloca la Regione Calabria in "uno scenario di tipo 4" con un livello caratterizzato da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio "alto", cui si applicano le più ristrette misure di contenimento previste dall'art. 3 del DPCM 03 novembre 2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

VISTA la nota prot. n° 4355/VIII del 12.11.2020 con la quale la Dirigente dell'Istituto Comprensivo "Luigi Chitti"- di Cittanova chiede di voler valutare concretamente ed attentamente l'opportunità della chiusura dei plessi scolastici dell'IC Chitti presenti sul territorio;

CONSIDERATO, che, con la predetta nota, la Dirigente evidenzia di avere "sin da subito effettuato un adeguato sistema di monitoraggio per quanto attiene lo stato di salute e le assenze degli alunni e degli operatori scolastici tutti, provvedendo a porre in essere tutto quanto disposto dai protocolli e dalle normative vigenti in materia di emergenza epidemiologica COVID – 19";

TENUTO CONTO che la Stessa Dirigente comunica ancora "la sostanziale impossibilità di una rilevazione e sincronica tempestiva trasmissione dei dati e di comunicazione tra l'ASP e le istituzioni del territorio compresa la scuola, alla luce dell'aumento dei casi di positività nei comuni limitrofi ed anche, di recente, nel Comune di Cittanova" per cui non è possibile, considerata la consistente popolazione scolastica interessata, garantire "una corretta tracciabilità dei rapporti di alunni, familiari degli stessi e docenti interessati ai diversi ordini di scuola, molti dei quali provenienti proprio dai paesi limitrofi ad alto tasso di contagi COVID e quindi di consentire un serio e veridico monitoraggio idoneo ad arginare il fenomeno di possibile contagio tra l'utenza tutta dei plessi scolastici dell'I.C. Chitti, nessuno escluso, presenti nel Comune di Cittanova";

RITENUTO che le osservazioni svolte dal Dirigente siano meritevoli della massima considerazione trovando riscontro negli oggettivi dati della situazione epidemiologica dell'Istituto Comprensivo e del Comune di Cittanova che fa registrare un incremento dei casi di positività al COVID- 19;

RITENUTO dunque necessario adottare un provvedimento di sospensione delle attività scolastiche delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e della scuola paritaria "P. V. Idà" al fine di prevenire il diffondersi dell'epidemia e nell'esclusivo interesse di tutelare la salute pubblica;

Preso atto che la presente ordinanza essendo attuativa delle disposizioni governative non incontra il limite dell'art. 35 D.L. 02.03.2020 n° 9 poichè amplia le previsioni dei provvedimenti ministeriali senza porsi in contrasto con esse;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa:

1) La sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del territorio di Cittanova e della scuola paritaria "P. V. Idà".

La presente ordinanza ha validità dal 13.11.2020 al 20.11.2020 (con rientro a scuola il 23.11.2020) salvo proroga.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Sez. di Reggio Calabria entro 60 (sessanta) giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica o dalla comunicazione.

Dispone che la presente ordinanza sia pubblicata on-line sul sito istituzionale dell'ente e comunicata a: Dirigente scolastico dell'IC Luigi Chitti, Prefetto di Reggio Calabria, Commissariato di P.S. di Cittanova, Comando Stazione dei Carabinieri di Cittanova, Comando Polizia Locale di Cittanova.

Dalla Residenza Municipale, li 12.11 .2020



IL SINDACO
Francesco COSENTINO